

## **D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. Artt. 2 e 5**

### **Codice dell'amministrazione digitale.**

#### **Art. 2. Finalità e ambito di applicazione**

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. <sup>(35)</sup>

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; <sup>(41)</sup>

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b). <sup>(36) (42)</sup>

[2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. <sup>(34) (33)</sup> ]

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto. <sup>(37)</sup>

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico. <sup>(38)</sup>

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. <sup>(32)</sup>

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico. <sup>(39)</sup>

6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. <sup>(40)</sup>

---

<sup>(32)</sup> Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

<sup>(33)</sup> Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

<sup>(34)</sup> Comma inserito dall'*art. 36, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

<sup>(35)</sup> Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(36) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(37) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(38) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(39) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(40) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(41) Vedi, anche, l'*art. 24, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(42) Vedi, anche, l'*art. 65, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*, come modificato dall'*art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(...)

## **Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche** <sup>(68)</sup>

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,

per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. <sup>(69)</sup>

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. <sup>(70) (75) (79)</sup>

[2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma. <sup>(71) (77)</sup> ]

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'*articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.* <sup>(74)</sup>

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'*articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.* <sup>(74) (80)</sup>

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. <sup>(74)</sup>

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli *articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*. <sup>(76)</sup>

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. <sup>(76) (81)</sup>

[3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. <sup>(72)</sup> ]

[3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dall'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2012, n. 94*, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo *articolo 1, comma 450*, stipulati nelle forme di cui all'*articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. <sup>(72)</sup> ]

[3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato *articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006*. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. <sup>(72)</sup> ]

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. <sup>(73)</sup> <sup>(78)</sup>

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

---

(68) Articolo sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*, modificato dall'*art. 6-ter, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 15, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(69) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(70) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 42, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(71) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(72) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(73) Comma modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art.*

27, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(74) Comma inserito dall' art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(75) Per il trasferimento dei compiti e della gestione della piattaforma di cui al presente comma vedi l' art. 8, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(76) Comma inserito dall' art. 21, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(77) Comma abrogato dall' art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Comunicato 3 luglio 2018*.

(79) Vedi, anche, l' art. 65, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(80) Vedi, anche, l' art. 65, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(81) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 dicembre 2020*.

(...)